

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO 10170	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
	n° 1582/17	510170
	n°	
	n°	
	n°	

li 08-02-2018 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
 F.to A. Colletto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 E/O DEL SERVIZIO**
 F.to O. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE
 CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.
 Li 09-02-2018 **IL SEGRETARIO GENERALE**
 F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 09-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE



N° <u>94</u> <u>2018</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione diritti di Segreteria su
Settore: Economico Finanziario	rogito - anni 2016 e 2017.
Servizio: _____	

L'anno duemiladiciotto, il giorno Novembre, del mese di Febbraio,
 nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che:

. L'Art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della Legge 11/07/1982 n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

. Il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari Comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

. La Legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

. La conseguenza di tal iter è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla Legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D. L. 90/2014;

. A decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: " Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 Novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04/06/2015, secondo cui " alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del d.l. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;

un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23/02/2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del giudice del lavoro (tribunale di Milano n. 1539 del 18/05/2016 e n. 2561 del 29/09/2016, tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 03/10/2016, tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del Lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente "...Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse

pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune nel periodo Gennaio/Dicembre 2015 al Segretario Comunale dott. Schembri Gerlando nel limite massimo di 1/5 dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Castronovo di Sicilia non è impiegato personale di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata;

Dato atto che nel periodo Gennaio/Dicembre 2016 sono stati incassati € 4.019,04 per diritti di rogito, e nel 2017, sempre periodo Gennaio/Dicembre, € 981,76, come da prospetti agli atti forniti dall'ufficio ragioneria;

DETERMINA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di prendere atto che nel periodo Gennaio/Dicembre 2016 il Comune ha riscosso la somma di € 4.019,04, e nel periodo Gennaio/Dicembre 2017 € 981,76, da prospetti forniti dall'ufficio ragioneria;
- 3) Di prendere atto che i diritti di rogito riscossi per un importo totale di € 5.101,70 (al lordo dei contributi previdenziali pari l 23,80% e Irap 8,50%, da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario Comunale dott. Schembri Gerlando, perché contenuti nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento;
- 4) Di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. la somma complessiva di € 5.101,70, imputando la relativa spesa all'intervento 10170 Retribuzione personale, RR.PP.